

# STATUTO

## Associazione di Promozione Sociale (APS)



### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

1) È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "IO X BENEVENTO APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Benevento, piazza S. Modesto, ex edificio scolastico S. Modesto, 1 e con *durata illimitata*<sup>1</sup>.

2) L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

### ART. 2

#### (Scopo, finalità e attività)

1) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- Promozione, anche di intesa con Enti pubblici e privati, di iniziative utili e necessarie alla salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e di tutto quanto di pubblico interesse;
- Fattiva opera di proponimento affinché le PP.AA. attivassero iniziative atte a realizzare un efficiente sistema di sviluppo civile, socio-culturale ed economico;
- Cooperazione con le Istituzioni Pubbliche mediante attivazione di sportelli di multiservizi per decongestionare l'afflusso presso le PP.AA. e favorire l'immediata accessibilità delle richieste dei cittadini agli Enti;
- Promozione di iniziative volte alla soluzione delle problematiche dei soggetti affetti da disabilità, degli anziani, dei disoccupati, degli svantaggiati e degli emarginati;
- Attenzione alle istanze dell'infanzia, dei giovani e delle donne;
- Stipulazione di Protocolli d'Intesa con Istituti di Istruzione (Scuole, Università, etc...) mediante corsi di formazione, integrazione scolastica, etc...;
- Promozione, d'intesa con altre realtà associative presenti sul territorio, di convegni, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni;
- Promozione di cooperazione e coordinamento tra diverse associazioni;
- Promozione e divulgazione di informazioni di interesse ai cittadini a mezzo proprie pubblicazioni;
- Gestione di circoli, associazioni sportive, strutture pubbliche e private utili a favorire lo scambio culturale tra diverse generazioni;
- Promozione di azioni di prevenzione sanitaria e di attività culturali e ricreative per cittadini delle diverse fasce d'età;
- Azioni atte a promuovere Cooperative sociali utili ad integrare nel mondo del lavoro persone svantaggiate, disoccupate, con problemi economici, etc...;
- Effettuazione e monitoraggio di indagini socio-territoriali inerenti le criticità caratterizzanti il territorio;
- Questione sociale e tutela dei diritti;
- Tutela degli interessi della comunità;
- Avvio di un percorso di rinnovamento culturale e morale;
- Contributo alla costruzione di una società sana e di forte spessore morale;
- Tutela della salute umana;

- Istruzione;
- Questione occupazionale (lavoro);
- Promozione culturale;
- Promozione turistica;
- Legalità;
- Tutela ambientale;
- Infrastrutture.
- Pressione fiscale imposta dal Comune e dalla filiera Istituzionale;
- Mancata manutenzione degli alloggi popolari;
- Criticità abitative;
- Decoro del verde pubblico;
- Cogestione della viabilità;
- Problematiche inerenti le contrade;
- Sicurezza e devianza sociale per i giovani;
- Assistenza ed organizzazione sanitaria;
- Verifica del rendimento e dell'organizzazione scolastica.
- Patronato;
- CAAF;
- Consulenza alle imprese e privati;
- Consulenza legale;
- Solidarietà sociale;
- Consultorio medico;
- Tutela ambientale;
- Tutela degli animali;
- Formazione;
- Protezione Civile;
- Sport;
- Spettacolo;
- Attività ricreative;
- Laboratori artistici.

**2)** L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

**3)** L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l' apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS.

**4)** L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co. 2 CTS attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

**1)** Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

**2)** Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

**3)** Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - di condividere la mission e le finalità associative.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5) La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 6) Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 8) Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 e nel caso in cui non venga corrisposta la quota associativa annuale.
- 9) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

- 1) Gli associati hanno il *diritto* di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previo incarico formale;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  - proporre iniziative in linea con la mission e le finalità associative.
- 2) Gli associati hanno l'*obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal regolamento interno;
  - non ledere l'immagine dell'associazione con la propria condotta.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

- 1) La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
- 2) L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 3) L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 4) La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- 5) I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
- 6) Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
- 7) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## ART. 6 (Organi)

- 1) Sono *organi* dell'associazione:
- l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio Sindacale.

## ART. 7 (Assemblea)

- 1) Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
- 2) Ciascun associato ha *un voto*.
- 3) Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 4) Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 5) La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 6) L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
- 8) L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il *bilancio di esercizio*;
  - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
  - delibera sulla *esclusione degli associati*;
  - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
  - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
  - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
  - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 9) L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10) L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 11) Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12) Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 8 (Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
- 2) Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - stabilire, con regolamento interno, la quota associativa annuale;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- accoglie e rigetta, motivando, le domande degli aspiranti soci.

3) Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 10 mandati.

4) La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5) Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la *maggioranza* dei componenti.

6) Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

7) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8) Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### ART. 9 (Presidente)

1) Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2) Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3) Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6) Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### ART. 10 (Collegio Sindacale)

1) Il Collegio Sindacale, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2) I *componenti* del Collegio Sindacale, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) Il Collegio Sindacale *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) Il Collegio Sindacale esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5) Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6) I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1) Se il Collegio Sindacale non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**  
**(Patrimonio)**

1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 13**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

- 1) L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2) Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

**ART. 14**  
**(Risorse economiche)**

1) L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

**ART. 15**  
**(Bilancio di esercizio)**

- 1) L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 16**  
**(Libri)**

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 2) Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare entro 3 gg. dalla data di consultazione richiesta.

**ART. 17**  
**(Volontari)**

- 1) I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 3) Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario* fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 4 CTS
- 4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11

5) La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6) L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 18**  
**(Lavoratori)**

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2) In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 19**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1) In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


2) Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale secondo quanto stabilito dall'art.3, co.1, lett. l) della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**(Rinvio)**


Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario  
Marianna PASSARIELLO



.....

Il Presidente  
Giuseppe SCHIPANI



.....



**Registrate**  
Direzione Provinciale di Benevento  
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 14 FEB. 2019  
N° 311 Mod. 3 Vol.           
Pagati € 200, e diritti, e  
 Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Funzionario  
*D'Arcangelo A.*



“(\*) Firma su delega del  
Direttore Provinciale Mario Fontani  
(disposizioni di servizio n. 17)”